

Statuto dell'Associazione di promozione sociale "Ruota Libera".

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata "Ruota Libera".

L'Associazione ha sede legale a Rovereto (TN) in Via Calcinari 7 cap. 38068. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione opera all'interno del territorio provinciale, ma potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sedi o sezioni secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell'assistenza, della formazione, dell'aggregazione sociale, della cultura e della solidarietà, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire il coinvolgimento culturale, sociale, formativo e aggregativo di soci e di terzi, con particolare attenzione ai soggetti versanti in condizioni di obiettivo svantaggio e disagio. In tal senso, l'Associazione si propone di favorire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti portatori di tale necessità, sensibilizzando altresì la comunità locale sulle tematiche dell'integrazione, della nonviolenza e dell'interscambio culturale, quali strumenti di prevenzione e di superamento di situazioni di disagio individuale e collettivo.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) predisporre e realizzare progetti di utilità e di solidarietà sociale;
- b) organizzare corsi e moduli formativi per minori ed adulti;
- c) organizzare eventi di natura sociale, aggregativa e culturale in favore dei soci e della collettività;
- d) organizzare convegni, seminari ed incontri a valenza informativa e divulgativa e organizzare iniziative di sensibilizzazione ambientale, con particolare riguardo al riciclaggio, al riutilizzo, alla riduzione dei consumi e ad un uso più consapevole delle risorse;
- e) collaborare con altre Associazioni, Cooperative Sociali, Società Cooperative ed organismi del Terzo Settore per lo svolgimento congiunto e coordinato di attività di utilità e di solidarietà sociale;
- g) collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo al perseguimento delle finalità oggetto del presente statuto, altresì mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 3 – Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche ed enti non commerciali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e gli eventuali regolamenti, unitamente al versamento della quota associativa annuale. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale il richiedente dovrà specificare le proprie generalità complete. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. In ipotesi di adesione di ente giuridico, esso sarà rappresentato all'interno dell'Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo ed è quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E', altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alla vita sociale ed hanno diritto di voto in Assemblea. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci hanno, quindi, diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti. Hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti all'Associazione devono condividere l'oggetto sociale e rispettare lo Statuto. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.5 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente ed il recesso ha effetto immediato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per tre mesi dal termine di versamento richiesto. La morosità non determina alcuna comunicazione al socio così cessato;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio, ad eccezione dell'ipotesi di morosità, è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

Fino alla data di convocazione dell'assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art.7 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso affisso nei locali della sede legale almeno 20 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da altro socio eletto in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Presidente,
- 2) elezione del Consiglio Direttivo,
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo,
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione
- 6) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ovvero dei dinieghi di adesione
- 7) approvazione del programma annuale dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Esse sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio. Si applica il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile ed espressamente escluso il voto per corrispondenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato a cura del segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di estrarne copia a proprie spese.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo con voto favorevole di tre quarti dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da quattro a otto membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Può essere revocato dall'Assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso ed è effettuata mediante comunicazione scritta a ciascun consigliere, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- 1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- 2) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- 3) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo.
- 4) ammette i nuovi soci
- 5) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea,
- 2) il Vice Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo;
- 3) il Segretario, nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea ordinaria per la elezione dei consiglieri mancanti; questi ultimi rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo al quale sono subentrati.

Art.9 – Il Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Il Presidente ha durata di tre anni, cui seguirà una nuova votazione.

Il Presidente eletto non ha limitazioni di mandato.

Art.10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di quest'ultimo.

Art.11 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.12 – I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Province Autonome e non Autonome, Enti Locali, di Enti o istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati nonché, per le erogazioni liberali degli associati e di terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.13 – Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo, consistente in rendiconto economico – finanziario, contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico - finanziario viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 di aprile, mentre il bilancio preventivo viene sottoposto ad approvazione assembleare entro il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art.14 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel seguente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile che regolano le Associazioni, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.